

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 37

Adunanza 5 agosto 1998

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI - VARIANTE AL P.R.G.C. - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 46-130639/1998

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: ALDO MILETTO, GIUSEPPE GAMBA e BARBARA TIBALDI.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Chieri:

- - è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997,
- - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 46 del 10/06/1998, la Variante parziale n. 2 al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Rilevato che l'intervento proposto con la variante in oggetto consiste essenzialmente nella modifica di tipo di intervento su edifici esistenti; modifica degli ambiti di Piani di Recupero; variazione della norma relativa all'area Cr 28-Tp; variazioni alle previsioni di spazi per servizi pubblici con incremento complessivo di mq. 6.075;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 di adozione;

Dichiarato che:

- non sono rilevabili formali incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale poiché il medesimo è in corso di elaborazione e non è ancora stato formalmente adottato;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con progetti di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Dato atto che la verifica di compatibilità di cui sopra prescinde da ogni valutazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale così come precisati al settimo comma sopra citato;

Constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/08/1998;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 28/07/1998;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Chieri, adottata con deliberazione C.C. n. 46 del 10/06/1998, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 5 agosto 1998.